

LINEE GUIDA
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CARBURANTI
PER L'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA
2020

Sommario

1.	FINALITA' DELL'AGEVOLAZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA	4
1.1	DISCIPLINA LEGISLATIVA PER I CARBURANTI DESTINATI AD USO AGRICOLO	4
1.1.1	Evoluzione della normativa e delle competenze.....	4
1.1.2	Imposta di fabbricazione e carburanti in agricoltura	4
1.2	L'ETTARO COLTURA	5
1.2.1	Le tabelle ministeriali	5
1.2.2	Maggiorazioni dei consumi.....	6
1.3	IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO	6
1.4	CARATTERISTICHE E PREZZO DEI CARBURANTI	7
2.	LE REGOLE GENERALI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	8
2.1	LE LEGGI DI RIFERIMENTO	8
2.2	REGOLE DEL PROCEDIMENTO	8
2.3	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	9
2.3.1	Dichiarazioni sostitutive	9
2.3.2	Sottoscrizione istanze e dichiarazioni.....	9
2.4	POTERE DI RIESAME E ATTI DI RITIRO	9
2.5	TRASPARENZA E ACCESSO	10
2.6	RISERVATEZZA	11
3.	DEMATERIALIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO	12
4.	SOGGETTI BENEFICIARI.....	13
4.1	CATEGORIE DI BENEFICIARI E REQUISITI	13
4.2	ESERCENTI ATTIVITA' AGRICOLE, COOPERATIVE E AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE.....	13
4.3	CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE	14
4.4	IMPRESE AGROMECCANICHE	14
5.	DOCUMENTAZIONE UMA.....	15
5.1	DISPOSIZIONI COMUNI	15
5.2	GESTIONE AZIENDA: DOCUMENTAZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE O VARIAZIONE DATI.....	15
5.3	DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA ANNUALE	16
6.	RICHIESTA CARBURANTI	18
6.1	MODALITA' GENERALI DI PRESENTAZIONE	18
6.1.1	Periodo e termini.....	18
6.1.2	Istanze successive alla prima dell'anno: rideterminazione	18
6.1.3	Soggetti accreditati: beneficiari e CAA	19
6.1.4	Rilascio credenziali: beneficiari e CAA.....	19

6.1.5	Compiti CAA.....	20
6.1.6	Competenza territoriale	21
6.1.7	Dati da inserire: elementi comuni	21
6.2	ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA	22
6.2.1	Maggiorazioni per operazioni di campo	23
6.3	COOPERATIVE	23
6.4	AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE.....	24
6.5	CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE	24
6.6	IMPRESE AGROMECCANICHE	25
7.	MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	26
7.1	LE MACCHINE CHE POSSONO ESSERE ALIMENTATE CON OLI MINERALI AGEVOLATI.....	26
7.2	PROCEDURE PARTICOLARI CONCERNENTI LE MACCHINE AGRICOLE.....	27
7.2.1	Iscrizione di nuove macchine.....	27
7.2.2	Leasing	28
7.2.3	Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997	28
7.2.4	Macchine in uso	28
8.	CONDUZIONE TERRENI	29
8.1	CONSISTENZA TERRITORIALE.....	29
8.2	COMODATO	29
8.3	ALTRA FORMA	29
8.4	ALTRE CONDIZIONI ASSOCIATE AI TERRENI.....	30
9.	VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI E CHIUSURA POSIZIONI	31
9.1	COMUNICAZIONE VARIAZIONI	31
9.2	VARIAZIONE DI INTESTAZIONE	31
9.3	VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE O DELLE DOTAZIONI AZIENDALI	31
9.4	DECESSO DEL TITOLARE.....	32
9.5	DITTE INATTIVE	32
9.6	CESSAZIONE	32
9.7	RIATTIVAZIONE DITTE CESSATE	32
10.	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	34
10.1	DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI OLI MINERALI DA AMMETTERE ALL'IMPIEGO AGEVOLATO E RILASCIO ASSEGNAZIONE	34
10.2	GASOLIO DESTINATO ALLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA	34
10.3	GASOLIO PER ALLEVAMENTI	35
10.4	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE	36
10.5	FURTO DI CARBURANTE AGEVOLATO	36

10.6	PROCEDURA SEMPLIFICATA	36
11.	REGISTRAZIONE SCARICHI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO NEGLI USI AGEVOLATI ..	37
11.1	TRACCIATURA DEGLI SCARICHI NEL SISTEMA INFORMATIVO.....	37
11.2	DEPOSITI DI CARBURANTE.....	38
11.3	LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO	38
11.3.1	Imprese agromeccaniche	39
12.	VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI	40
12.1	ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO REGIONALE.....	40
12.2	CONTROLLI DELL'UFFICIO UMA.....	40
12.2.1	Controlli amministrativi.....	41
12.2.2	Controlli in Loco.....	41
12.2.3	Controlli presso i soggetti agenti per delega.....	42
12.2.4	Tempistica dei controlli a campione.....	42
12.2.5	Gestione degli esiti	42
12.2.6	Controllo account	43
12.3	VERIFICHE E CONTROLLI DEGLI ORGANI COMPETENTI	43
12.4	SANZIONI	44
13.	TABELLE UMARGCA	45
14.	ELENCO ALLEGATI.....	46

1. FINALITA' DELL'AGEVOLAZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA

1.1 DISCIPLINA LEGISLATIVA PER I CARBURANTI DESTINATI AD USO AGRICOLO

1.1.1 Evoluzione della normativa e delle competenze

Le prime disposizioni di legge che disciplinano i carburanti destinati ad uso agricolo, sotto il profilo dell'imposta di fabbricazione, risalgono agli anni '30 del secolo passato e prevedevano il rilascio agli aventi diritto dei "buoni di prelevamento" dei prodotti petroliferi agevolati da parte dell'Ente assistenziale "Utenti Motori Agricoli" (U.M.A.), riconosciuto quale ente di diritto pubblico dal D.M. 16 giugno 1937.

Il D.M. 6 agosto 1963 ha dato un nuovo assetto organico alla materia; in questa fase era previsto un Comitato Provinciale che determinava i "consumi medi normali" di carburante o combustibile da ammettere all'agevolazione per ogni tipo di motore, distintamente per i lavori e le varie operazioni agricole, rapportandoli, a seconda dei casi, alla lavorazione di un ettaro di terreno od alla manipolazione di un quintale di prodotto od al funzionamento del motore per la durata di un'ora.

Dal 1978 le competenze espletate dall'U.M.A. sono state trasferite alle Regioni e delegate alle Province; con la Legge Regionale 9 novembre 2014 n. 14 e le successive disposizioni attuative le funzioni sono state riallocate in Regione dal 2017.

L'attuale assetto normativo in materia di carburanti per l'impiego agevolato in agricoltura è stato introdotto nel corso del 2000 in applicazione dell'art. 1, comma 4 del D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con L. 24 aprile 2000, n. 92 con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 454 del 14 dicembre 2001 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) - GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2001 (nel seguito DM 454/2001)¹ (All. 1).

Viene introdotto il concetto di ettaro/coltura prevedendo, per ogni coltura o gruppo di colture omogenee, dei consumi medi predeterminati; viene eliminato il "buono" e le quantità complessive di carburante per far fronte a tutte le lavorazioni da svolgere nell'anno solare vengono assegnate ai vari aventi diritto dagli Uffici regionali, consentendo all'utenza di recarsi direttamente presso qualsiasi deposito commerciale di oli minerali senza l'obbligo di indicare preventivamente il distributore prescelto.

1.1.2 Imposta di fabbricazione e carburanti in agricoltura

L'imposta di fabbricazione è l'imposta che colpisce determinati prodotti industriali nel momento in cui hanno completato il loro ciclo produttivo. Essa è annoverata tra le imposte sul consumo ma

¹ Un primo decreto, il DM n° 375/2000, che prevedeva l'eliminazione del prodotto denaturato e l'introduzione dell'obbligo per i distributori di anticipare il costo dell'agevolazione agli agricoltori ed agli agromeccanici, non ebbe vita lunga. Esso, infatti, viene sostituito dal D.M. 14 dicembre 2001, n° 454, che, oltre ad apportare importanti modifiche alle modalità di accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti da utilizzare per lavori agricoli, reintroduceva l'obbligo della preventiva denaturazione.

ha sempre come oggetto passivo il produttore, e pertanto, deve inquadrarsi nel novero delle imposte indirette la La legge fondamentale in materia di imposta di fabbricazione (accisa) sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione è il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504, che è da considerare il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Quest'ultimo provvedimento, al punto 5 della tabella A ad esso allegata (All. 2), prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e demanda ad un decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con quello delle Politiche agricole e forestali, l'individuazione dei criteri per la concessione dell'agevolazione. Questo decreto, che recepisce anche le indicazioni (individuazione dei soggetti beneficiari, iscrizione CCIAA per le imprese) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n° 173, è costituito attualmente dal DM 454/2001 (All. 1).

In base alle disposizioni ad oggi vigenti le accise sui carburanti per l'agricoltura², previste al punto 5 della tabella A del D.Lgs. 504/1995, come stabilito dall'art. 9 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, si applicano nella misura del 49% e del 22% dell'aliquota normale, rispettivamente, per la benzina e per il gasolio.

La legislazione attuale lascia aperta la possibilità di consentire la concessione dell'agevolazione anche mediante crediti o buoni di imposta.

1.2 L'ETTARO CULTURA

1.2.1 Le tabelle ministeriali

L'indirizzo di procedere ad una modifica del sistema di assegnazione dei carburanti agricoli, parametrando l'assegnazione all'estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, viene introdotto già dal D.Lgs. 504/1995. I consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'agevolazione per ettaro e per ogni tipo di coltivazione sono attualmente stabiliti dal Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 dicembre 2015 (Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto

² Fino al maggio 1990 i carburanti agricoli sono stati esenti da imposta di fabbricazione, successivamente l'aliquota di imposta sul gasolio agricolo è stata stabilita al 30% e successivamente al 22% per il gasolio ed al 49% per la benzina, mentre nel settore florovivaistico l'aliquota per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre è stata fissata, con successivi provvedimenti temporanei, al 10% e al 5% ed infine allo zero per cento; tale esenzione, vigente fino a 2009, non è stata più confermata in quanto dichiarata incompatibile con il mercato comune con decisione della Commissione europea.

³ Il punto 5 della tabella A del D.Lgs. 504/1995 stabilisce che l'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Successivamente, il comma 126 dell'art. 2 della L. 23-12-1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto che, per consentire la concessione dell'agevolazione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Concetto ripreso successivamente dall'art. 1, comma 4 del D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con L. 24 aprile 2000, n. 92, che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.

serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa) - GU Serie Generale n.50 del 01-03-2016 (All. 3).

Le assegnazioni sono quindi concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, indicati nelle tabelle in allegato al decreto 30 dicembre 2015, previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego in relazione a quanto previsto dal D.M. 454/01. La quantità di carburante ammessa all'agevolazione è calcolata, quindi, moltiplicando il consumo medio standard, indicato nelle tabelle, per la superficie investita nelle varie colture praticate dal soggetto beneficiario.

Con apposite tabelle, approntate da ciascuna Regione o Provincia autonoma, possono essere determinati i consumi non previsti in tabella, nonché le maggiorazioni e le assegnazioni derivanti da particolari situazioni,

1.2.2 Maggiorazioni dei consumi

La Regione può disporre maggiorazioni dei consumi nei seguenti casi⁴ e con i seguenti limiti:

- per le operazioni di campo per le produzioni vegetali:

a) terreni di medio impasto	+ 50%	(alternativa a b)
b) terreni tenaci	+ 80%	(alternativa ad a)
c) terreni in pendenza $\geq 10\%$	+ 20%	(alternativa a d)
d) terreni montani ⁵	+ 20%	(alternativa a c)

- fuori campo: per tutte le operazioni svolte dalle imprese agromeccaniche e/o dagli agricoltori con aziende molto frammentate, occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali. In questi casi è possibile la seguente maggiorazione: + 6 l/ha (a tale valore si applica la detrazione del 23% stabilita dalla legge di stabilità 2006).

La Regione può inoltre stabilire ulteriori maggiorazioni⁶, entro la misura massima del 100%, oltre le maggiorazioni di cui ai precedenti punti, per altre particolari condizioni, presenti sul proprio territorio quali:

- a) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;
- b) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;
- c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

e, in via transitoria, al verificarsi di eccezionali avversità.

1.3 IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Nell'ambito della normativa relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali, viene data agli Stati membri la possibilità di applicare, a titolo facoltativo, altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza. La Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 conferma la possibilità di prevedere regimi di accisa ridotti o in esenzione per i lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura e stabilisce il principio che i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri non possono essere inferiori a livelli minimi stabiliti (in questo caso a 21 €/1000 litri).

⁴ Decreto 30 dicembre 2015, Allegato – tabb. 45 e 46

⁵ Si fa riferimento ai terreni montani e svantaggiati come definiti dal Reg. 1305/2013, classificati in Regione Campania sulla base della Direttiva 268/75 reg 1257/1999 così come pubblicati sul sito della Regione Campania.

⁶ Decreto 30 dicembre 2015, art. 2

1.4 CARATTERISTICHE E PREZZO DEI CARBURANTI

Il gasolio agricolo viene utilizzato come carburante nei mezzi agricoli e come combustibile per le attività legate all'agricoltura. Questo prodotto viene sottoposto ad una tassazione diversa rispetto agli altri prodotti petroliferi e per questo motivo viene colorato di verde prima della commercializzazione al fine di favorire i controlli sul suo impiego.

Le quantità di carburante non sono più espresse in peso (chilogrammi o quintali) ma in volume (litri o ettolitri).

In tab. 1 si riportano il peso specifico ed i valori di conversione kg/l, alla temperatura convenzionale di 15°, di gasolio e benzine

Tabella 1 – Peso Specifico e valori di conversione peso/volume per gasolio e benzine

Gasolio	p.s. 0,835	1 kg = 1,1976 l	1 q.le = 119,76 l
Benzina	p.s. 0,746	1 kg = 1,3405 l	1 q.le = 134,05 l

I prezzi dei carburanti, storicamente disciplinati a livello ministeriale, dal 1993 sono determinati liberamente dagli operatori, fermo restando il solo obbligo, da parte degli operatori, di comunicare alle competenti Autorità il prezzo praticato per ogni diverso tipo di carburante.

Il prezzo di un carburante può sostanzialmente essere suddiviso nelle seguenti componenti:

- costo del prodotto e margine di guadagno;
- accise (cioè tutte le imposte di fabbricazione di cui il prodotto è gravato, siano esse di carattere locale, regionale o statale);
- imposta sul valore aggiunto, IVA (quando il prodotto è destinato ad usi agricoli l'imposta è ad aliquota ridotta al 10%).

2. LE REGOLE GENERALI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

2.1 LE LEGGI DI RIFERIMENTO

I procedimenti relativi alle assegnazioni di carburanti per impiego agevolato in agricoltura, regolamentati in modo specifico dal DM 454/2001, ricadono nella disciplina più generale dell'attività amministrativa dettata dalla legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - GU n.192 del 18-8-1990, dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - GU n.42 del 20-2-2001 - Suppl. Ordinario n. 30, dal cad d.lgs. 82/2005 e dalle altre disposizioni in materia, della quale si richiamano alcuni aspetti applicativi.

2.2 REGOLE DEL PROCEDIMENTO

- Divieto di aggravamento del procedimento⁷: non è consentito chiedere adempimenti e documenti non previsti, né adottare provvedimenti non previsti dalle leggi, salvo esigenze adeguatamente motivate.
- Conclusione del procedimento e termini⁸: il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, cioè con un esito positivo o negativo, entro il termine di 30 giorni, stabilito specificamente dal DM 454/2001. Il termine decorre dal ricevimento della domanda e cioè dalla sua acquisizione da parte della Regione attraverso il sistema informativo UMARGCA. Può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni e questa sospensione deve essere comunicata al richiedente.
- Responsabile del procedimento⁹: per ciascun procedimento è stabilita univocamente sulla base della competenza territoriale, tracciata e resa visibile nel sistema UMARGCA, la Unità Organizzativa Dirigenziale responsabile dell'istruttoria fino all'esito finale; in assenza di specifica assegnazione da parte del Dirigente è responsabile del singolo procedimento lo stesso Dirigente territoriale;
- Preavviso di rigetto¹⁰: la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto), generata obbligatoriamente dal sistema UMARGCA prima dell'adozione di un esito negativo, deve riportare in modo chiaro e completo le motivazioni. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, delle quali bisogna tener conto nell'adozione del provvedimento finale.
- Le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria:
- sono acquisiti d'ufficio quando sono già in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, o acquisibili mediante consultazione di banche dati di Pubbliche

⁷ art. 1 comma 2 L.241/90 *La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.*

⁸ art. 2 L. n. 241/1990

⁹ artt. 4-6 bis L.241/90

¹⁰ art. 10-bis L.241/90 *(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)*

Amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti¹¹

- sono attestati da dichiarazioni sostitutive dell'interessato corredate degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni da parte dell'Amministrazione¹²

2.3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

2.3.1 Dichiarazioni sostitutive

- dichiarazione sostitutiva di certificazione: il richiedente può sostituire a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti da registri custoditi dalla P.A. I dati autocertificabili sono quelli tassativamente elencati¹³
- dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà¹⁴: l'interessato può comprovare attraverso una propria dichiarazione sottoscritta fatti, stati e qualità di cui abbia diretta conoscenza, che non risultano compresi tra quelli per cui è possibile l'autocertificazione.
- Non sono autocertificabili¹⁵ i certificati di origine e di conformità e in generale fatti, stati e qualità di cui il dichiarante non abbia diretta ed esauriente conoscenza.

2.3.2 Sottoscrizione istanze e dichiarazioni

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con firma digitale, o, comunque, sono formate previa identificazione informatica del suo autore con i sistemi previsti dalla normativa¹⁶ ovvero, sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore¹⁷.

Nell'ambito dei procedimenti in materia di carburanti per l'impiego agevolato in agricoltura le istanze possono essere presentate direttamente dall'utente o per il tramite dei CAA; in questo secondo caso sono sottoscritte in originale e depositate presso lo stesso CAA che inserisce i dati dell'istanza nel sistema informativo, il quale assume la responsabilità di inserire dati conformi e di custodire la copia firmata in originale.

2.4 POTERE DI RIESAME E ATTI DI RITIRO

Gli atti di ritiro sono soggetti al rispetto di tutte le regole sul procedimento amministrativo e quindi all'obbligo di motivazione e all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; nel caso dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici, quale è l'assegnazione di carburanti, la normativa limita il potere di riesame della pubblica amministrazione per tutelare l'affidamento del privato:

¹¹ art. 18 comma 2 legge 241/1990

¹² art. 43 DPR 445/2000

¹³ art. 46 DPR 445/2000

¹⁴ art. 47 DPR 445/2000

¹⁵ art. 49 DPR 445/2000

¹⁶ artt. 65 e 20 D.lgs. 82/2005

¹⁷ art 38 co. 3 DPR 445/2000 e Art. 65 lett. c) D.lgs. 82/2005

- la revoca¹⁸ è ammessa solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento; per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, infatti, non è ammessa la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. L'atto revocato viene ritirato e non produce ulteriori effetti, mentre sono salvaguardati gli effetti prodotti fino a quel momento. La revoca, nel caso ne derivi un danno al soggetto, fa sorgere un obbligo di indennizzo in capo alla p.a. (indennizzo da atto lecito), che non esclude la possibilità di una richiesta risarcitoria in caso di revoca illegittima;
- l'annullamento¹⁹ è il provvedimento con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, l'atto amministrativo illegittimo (adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza). Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

I provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Solo i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi.

2.5 TRASPARENZA E ACCESSO

Il d.lgs. 33/2013 (Testo unico Trasparenza) stabilisce che ogni aspetto dell'azione e dell'organizzazione di ciascuna P.A. deve essere reso pubblico, ossia conoscibile mediante pubblicazione sui siti web istituzionali²⁰; a ciò corrisponde l'evoluzione del diritto di accesso dall'accesso classico della L. 241/90 agli accessi a tutti i documenti, dati ed informazioni della P.A.

- Accesso procedimentale o documentale della L. 241/90²¹ : è il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi e spetta solo agli «interessati», ossia ai soggetti che abbiano un interesse tutelato giuridicamente e collegato al documento richiesto; la richiesta deve quindi essere motivata e riferita ad un documento amministrativo già formato; l'accesso deve essere concesso, negato o differito nel termine di 30 giorni; la mancata risposta equivale a diniego; nel caso ci siano controinteressati bisogna dare preventiva comunicazione agli stessi.
- Accesso civico²² è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la P.A. ha l'obbligo di pubblicare (accesso civico semplice) e ad accedere a dati e documenti della P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatorio (accesso civico generalizzato, FOIA - freedom of information act), con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati

¹⁸ art. 21-quinquies l 241/1990

¹⁹ art. 21-octies, art. 21-nonies l 241/1990

²⁰ art. 9 d.lgs.33/13

²¹ artt. 22 e seg. L 241/1990

²² art 5 co. 1 e co. 2 d.lgs. 33/2013

dalla legge. Non occorre dimostrare di avere un interesse diretto; nel caso ci siano controinteressati bisogna dare preventiva comunicazione agli stessi.

2.6 RISERVATEZZA

Il diritto alla riservatezza, ovvero il diritto alla protezione della propria sfera privata e dei propri dati personali, è tutelato dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), reso operativo con le modifiche al d.lgs. 196/03 ad opera del d.lgs. 101/18.

Nell'ambito dei procedimenti in materia di carburanti per l'impiego agevolato in agricoltura viene effettuato il trattamento di dati personali in quanto "necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico"²³; non è consentito il trattamento dei cosiddetti "dati sensibili" (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)²⁴.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, limitati a quanto necessario, se necessario aggiornati, conservati per un arco di tempo necessario. Il trattamento deve garantire una adeguata sicurezza.

L'informativa per il trattamento dei dati personali²⁵ è consultabile nella sezione pubblica del sito UMARGCA; della presa visione della stessa danno atto i richiedenti con la sottoscrizione dell'istanza. Gli utenti inoltre forniscono consenso al trattamento dati anche all'atto della registrazione nel sistema informativo.

²³ Art. 6 co. 1 lett c) ed e) Reg (UE) 679/2016 (GDPR)

²⁴ Art 9 Reg (UE) 679/2016 (GDPR)

²⁵ art 13 Reg (UE) 679/2016 (GDPR)

3. DEMATERIALIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

I procedimenti di assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura sono gestiti con modalità interamente dematerializzata attraverso il sistema informativo predisposto.

Gli utenti accedono al sistema informativo attraverso credenziali personali trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata previa registrazione al sistema dei dati personali e allegazione del documento di identità.

Tutti i documenti e le comunicazioni sono formati e trasmessi con modalità telematica.

Il documento informatico²⁶ come definito dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n. 445), nelle disposizioni sulla gestione informatica dei documenti²⁷, e infine, con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - DLgs 82/2005), in contrapposizione al **documento analogico** costituisce elemento centrale del processo di innovazione della Pubblica amministrazione finalizzato alla completa digitalizzazione delle pratiche amministrative. Il CAD attribuisce al documento informatico il rango di informazione primaria²⁸ indicando il mezzo informatico come quello primario per la formazione della documentazione amministrativa²⁹.

Le funzioni di garanzia attribuite dalle norme specifiche al libretto di controllo sono pienamente salvaguardate in quanto:

- Tutti i dati sono registrati nel sistema informatico e resi accessibili e consultabili anche con apposite query di ricerca agli organi di controllo (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) per i quali sono state configurate apposite utenze;
- il sistema genera automaticamente in formato pdf³⁰ un documento che riporta le informazioni essenziali prescritte dal DM 454/2001 e il dettaglio di tali informazioni è riportato nella stampa dell'istanza; tali documenti restano sempre consultabili per l'utente e per l'ufficio e sono registrati automaticamente dal sistema attraverso l'attribuzione di un progressivo univoco e della data;
- all'atto della registrazione dell'ordinativo di gasolio presso il deposito è possibile, per il deposito stesso, stampare e consegnare al cliente una ricevuta che riporta i quantitativi ordinati e quelli disponibili.

La verifica dei requisiti di accesso all'agevolazione fiscale, specificati dall'art. 2 comma 3 DM 454/2001, e la determinazione dei quantitativi spettanti in base alle tabelle dell'ettarocoltura del DM 30 dicembre 2015, viene effettuata dalla Regione attraverso il sistema informativo UMARGCA, che si avvale dei collegamenti telematici a banche dati di Infocamere e SIAN e di algoritmi automatizzati di calcolo.

²⁶ Art. 1 "... - DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"

²⁷ Art. 50 e segg.

²⁸ Art. 23-ter "Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge."

²⁹ Art. 40 "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici"

³⁰ Il PDF (Portable Document Format) è un formato che si basa sullo standard ISO 32000. Rappresenta documenti complessi in modo indipendente dalle caratteristiche dell'ambiente di elaborazione del documento ed è annoverato tra i formati per la conservazione dei documenti previsti dal DPCM 13/11/2014, recante le regole tecniche in materia di documenti informatici (Allegato 2 – Paragrafo 5: Formati per la conservazione)

4. SOGGETTI BENEFICIARI

4.1 CATEGORIE DI BENEFICIARI E REQUISITI

Il D.M. 454/01, integrando quanto previsto dal D.Lgs. 173/98³¹, specifica che l'agevolazione compete ai seguenti soggetti:

- a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580³² e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503³³³⁴;
- b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
- c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
- e) imprese agromeccaniche³⁵ iscritte nel Registro delle imprese.

Tale elencazione specifica anche i requisiti di ammissibilità dei diversi soggetti beneficiari ed è da intendersi come esaustiva a meno di espressa previsione giuridica. In particolare *stante il descritto contesto normativo si ritiene che la regolarità DURC non costituisca un requisito di legittimazione al beneficio fiscale di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 non essendo contemplato dalle richiamate disposizioni di rango primario nonché regolamentare di esecuzione.*³⁶

4.2 ESERCENTI ATTIVITA' AGRICOLE, COOPERATIVE E AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Per gli esercenti attività agricole, le cooperative e le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 32 D.P.R. 22

³¹ L'art. 1 del D.Lgs. 173/98 stabilisce che ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. Spetta altresì alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto Registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

³² I soggetti di cui alla lett. a) non titolari di partita IVA e non iscritti alla C.C.I.A.A. non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/01

³³ L'art. 1 del DPR 503/199 stabilisce che l'anagrafe delle aziende agricole, istituita all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione; il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA) che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

³⁴ I soggetti di cui alla lett. a) non registrati in SIAN e non titolari di fascicolo aziendale non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/01

³⁵ È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni culturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali

³⁶ Nota Agenzia delle Dogane 201472/RU del 2/12/2019

dicembre 1986, n. 917³⁷ (TU imposte sui redditi) e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base. Sono considerate attività agricole, ai sensi del testo vigente del D.P.R. 917/86:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (...).

A completamento di quanto sopra, va peraltro sottolineato che il D.Lgs 228/01 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), all'art. 1, ha introdotto una nuova definizione di imprenditore agricolo che ha profondamente modificato l'art. 2135 del Codice civile.

4.3 CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE

Per i consorzi di bonifica e di irrigazione, i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali. Le attività dei consorzi sono definite nella tabella 35 dell'allegato A del Decreto del MIPAAF del 30 dicembre 2015 (Pulizia banchine stradali e consortili, manutenzione e ripulitura canali di scolo, sollevamento acqua).

4.4 IMPRESE AGROMECCANICHE

Per le imprese agromeccaniche i carburanti agevolati spettano per le prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ne consegue che i carburanti utilizzati per lavori - anche agricoli - eseguiti per aziende non iscritte alla CCIAA o per superfici aziendali non registrate in SIAN non possono beneficiare della riduzione di accisa.

L'attivazione di un codice pertinente³⁸, comunque caratterizzato dall'iniziale 01, costituisce, insieme alla disponibilità di macchine agricole, un requisito necessario.

³⁷ A seguito della ridefinizione della struttura del DPR 917/1986 operata con D.Lgs 344/2003 il Reddito Agrario non è più definito dall'art. 29 ma dall'art. 32, mentre la l 350/2003 ha modificato la definizione delle attività connesse di cui alla lettera c. il comma c)

³⁸ Il codice vigente è "01.61 attività di supporto alla produzione vegetale". In precedenza si utilizzava il codice "1.4.41 esercizio per conto terzi - lavori agricoli".

5. DOCUMENTAZIONE UMA

5.1 DISPOSIZIONI COMUNI

Tutta la documentazione viene acquisita dagli uffici regionali esclusivamente in formato digitale e attraverso il sistema informativo. Viene conservata nel sistema.

I documenti acquisiti in formato digitale sono validi³⁹ se sottoscritti con firma digitale o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità o comunque inequivocabilmente riconducibili all'autore.

Solo nelle more della costituzione e dell'adeguamento di una sezione di conservazione e catalogazione dei documenti collegata al sistema informativo è ammesso diverso sistema di archiviazione della suddetta documentazione nell'ambito dei singoli uffici.

I richiedenti attestano, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2001 il possesso dei requisiti prescritti dal DM 454/2001; attestano altresì, anche con l'assistenza dei CAA⁴⁰, tutti gli ulteriori elementi necessari alla corretta quantificazione dell'agevolazione.

Non è richiesta la documentazione relativa a informazioni autocertificabili e verificabili d'ufficio presso altre Amministrazioni, quali le informazioni anagrafiche, camerali e societarie verificabili d'ufficio attraverso accesso alle banche dati di Infocamere, la consistenza terreni e la consistenza zootecnica verificabili tramite il fascicolo aziendale SIAN e tramite la BDN. La necessaria documentazione, infatti, viene acquisita e verificata dalle Amministrazioni competenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni da parte dell'Amministrazione e sottoscritte nelle forme previste dalla legge.

Tali dichiarazioni sono di norma contenute nel format dell'istanza; eventuali elementi da integrare possono essere acquisiti con ulteriori dichiarazioni, rese e sottoscritte con le modalità di cui sopra, o diversa documentazione, e trasmesse in allegato all'istanza.

In generale è pertanto richiesta la compilazione di tutti i campi previsti dal sistema informativo, ad eccezione di quelli non pertinenti al caso specifico; l'istanza non è procedibile se mancano o sono palesemente inesatti gli elementi minimi essenziali per consentire il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese o i parametri tecnici necessari a quantificare l'assegnazione.

5.2 GESTIONE AZIENDA: DOCUMENTAZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE O VARIAZIONE DATI

Nella fase di registrazione dei dati di una "ditta nuova" si delineano e si verificano i requisiti e gli elementi informativi essenziali. Fermo restando che alcuni elementi sono soggetti a variazioni e che

³⁹ Art. 20 comma 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità

⁴⁰ I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa (D.Lgs. 74/2018 art 6 comma 2)

comunque i requisiti devono essere verificati per ogni istanza annuale, è in questa fase che è possibile operare nel modo migliore l'inquadramento della ditta.

I requisiti di ammissibilità e gli elementi necessari alla determinazione dei quantitativi spettanti, verificabili d'ufficio e/o attestabili di norma con dichiarazioni sostitutive di certificazione, sono riportati nell'all. 4, nel quale viene riportato anche il riferimento ai documenti idonei a comprovarli. E' altresì indicata la disponibilità per l'Amministrazione di strumenti di verifica attraverso accesso a banche dati, ed in tal caso non sarà necessaria, neanche in fase di controllo, l'acquisizione della documentazione in quanto la documentazione probante è acquisita e verificata dalle Amministrazioni competenti.

L'acquisizione di elementi di verifica documentale può essere limitata alle nuove ditte e alle nuove dotazioni aziendali, in coerenza con quanto previsto dal DM 454/2001 al comma 4 art. 2.

Sono considerati acquisiti i dati risultanti da documentazione depositata in precedenza presso gli uffici UMA e attestati in pratiche approvate nel 2019; in tali casi la circostanza che la documentazione probante è stata consegnata negli anni precedenti agli uffici UMA e non è più disponibile in azienda può essere comprovata attraverso dichiarazione sostituiva di atto notorio.

5.3 DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA ANNUALE

Nel caso di istanze presentate per il tramite del CAA la documentazione annuale costituita da:

1. istanza sottoscritta in originale
2. eventuali ulteriori dichiarazioni integrative allegate all'istanza in originale
3. copia del documento di identità
4. mandato in originale relativo agli adempimenti UMA, redatto in coerenza con i format resi disponibili dall'Amministrazione e sottoscritto dal richiedente con le modalità di legge
5. ulteriore documentazione prevista nei casi specificati ai punti da a) a f)

viene acquisita, depositata in apposito fascicolo e custodita presso la sede CAA, sotto la responsabilità dello stesso CAA, per un periodo minimo di cinque anni con l'obbligo di renderla disponibile per i controlli della Regione o delle Autorità di controllo (Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane o altri aventi titolo).

Analogamente viene acquisita e custodita la documentazione prevista nell'all. 4, fermo restando che può essere omessa la documentazione camerale e la documentazione già depositata nel fascicolo SIAN e dallo stesso risultante, e che la documentazione prevista per le macchine circolanti su strada e già depositata presso la MCTC è sostituita da copia del libretto di circolazione.

Nei casi di seguito specificati, è comunque richiesto, sia per le istanze presentate direttamente dai beneficiari che per quelle presentate tramite i CAA, di allegare all'istanza:

- a) per richiesta di assegnazioni di valore maggiore o uguale a 200.000 litri e comunque per valori di assegnazione superiori a 150.000 euro: dichiarazioni sostitutive per le verifiche antimafia;
- b) per le cooperative: elenco aggiornato dei soci per i quali si effettuano le lavorazioni, iscritti al registro delle Imprese e dotati di fascicolo SIAN, con indicazione del CUAA;
- c) per le aziende agricole di istituzioni pubbliche dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che consente l'accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti (finalità istituzionale dell'Ente);

- d) per i consorzi di bonifica e di irrigazione: relazione dettagliata con indicazione dei lavori e delle aree di intervento, individuazione di superfici e consumi;
- e) per le Imprese agromeccaniche (contoterzi): fatture per la rendicontazione dei quantitativi assegnati e prelevati, con indicazione dei lavori effettuati e individuazione di superfici, ubicazione, colture e consumi per le aziende- clienti; tali indicazioni, prescritte dall'art. 6 comma 4 del DM 454/2001, potranno essere fornite anche attraverso prospetto di dettaglio o schede-clienti, utilizzando idonea modulistica. Tale documentazione è richiesta in relazione all'ultima assegnazione ricevuta e non ancora rendicontata;
- f) nel caso di precedente provvedimento di assegnazione rilasciato in forma cartacea: copia del libretto di controllo anno precedente (o analogo provvedimento) con annotazione scarichi e consumi.

Nel caso di istanza presentata direttamente dal **richiedente singolo** deve essere allegata in formato digitale, pena la non ricevibilità, la seguente documentazione:

1. Copia dell'istanza firmata
2. Copia del documento d'identità⁴¹ del richiedente, in corso di validità

Deve inoltre essere allegata la documentazione relativa alle dotazioni aziendali (serre, pozzi, macchine ecc.) (vedi all. 4) inserite per la prima volta nell'istanza UMA. Per le dotazioni aziendali già inserite nelle istanze approvate per l'annualità 2019 farà fede la verifica istruttoria effettuata nel 2019, in considerazione del fatto che la consegna della documentazione all'atto del primo inserimento era prevista dalla DGR 2125/2007 e dalla previgente normativa.

Possono inoltre essere allegate all'istanza eventuali ulteriori dichiarazioni, sottoscritte nelle forme previste dalla legge.

In caso di necessità il Dirigente della UOD centrale competente provvederà con propria motivata disposizione alla ulteriore specificazione o all'aggiornamento di quanto previsto ai punti 5.2 e 5.3.

⁴¹DPR 445/200 art. 35, comma 2: "Sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato."

6. RICHIESTA CARBURANTI

6.1 MODALITA' GENERALI DI PRESENTAZIONE

6.1.1 Periodo e termini

Per usufruire delle agevolazioni, a partire dal 1 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti presentano alla Regione una specifica richiesta.

Per le nuove ditte che presentano richieste oltre il previsto termine del 30 giugno, il sistema informativo applica in automatico riduzioni standardizzate ai valori tabellari previsti per le colture, al fine di ridurre i quantitativi da ammettere all'impiego agevolato in considerazione delle lavorazioni non più effettuabili al momento della presentazione delle richieste, così come prescritto dal DM 454/2001. Analoghe modalità sono adottate nei confronti delle ditte che presentano la prima richiesta dell'anno oltre il 30 giugno.

Tali detrazioni, così come i valori dei quantitativi da assegnare delle tabelle ministeriali dell'ettarocoltura, sono parametri standardizzati, indipendenti dalla situazione aziendale contingente. Gli uffici comunque non procedono all'assegnazioni di quantitativi richiesti per coltivazioni il cui ciclo risulta già concluso al momento della presentazione dell'istanza o per superfici che non risultano più in possesso dell'azienda al momento di presentazione dell'istanza.

La presentazione e lavorazione delle istanze nel sistema informativo può comunque essere soggetta per motivi organizzativi e tecnici a limitazioni temporali disposte dal Dirigente competente, dandone comunicazione nella pagina pubblica del sito – sezione Avvisi e scadenze. In particolare:

- fino al 20 gennaio verrà data priorità assoluta nella presentazione e, comunque, nella lavorazione, alle richieste di gasolio per riscaldamento serre e, secondariamente, agli allevamenti.
- la presentazione delle istanze verrà comunque inibita dopo il 30 novembre per consentire i necessari adeguamenti informatici. Un termine diverso potrà essere stabilito per situazioni particolari.

6.1.2 Istanze successive alla prima dell'anno: rideterminazione

Nel caso di presentazione di istanze successive, per imprese agricole, consorzi, cooperative ed aziende di istituzioni pubbliche la nuova assegnazione annulla e sostituisce la precedente, costituendo a tutti gli effetti una rideterminazione dei quantitativi spettanti. In questi casi

- a) il quantitativo già assegnato resterà invariato se permangono le condizioni che hanno determinato quell'assegnazione; a tal fine nella formulazione dell'istanza attraverso il sistema informativo è indispensabile non effettuare modifiche nella parte riportata dall'istanza precedente;
- b) per le superfici e le colture di nuovo inserimento verranno applicati i criteri indicati al paragrafo 6.1.1.

Le istanze di assegnazione successive per i soggetti di cui sopra sono ammesse di norma fino al 30 giugno.

Dopo la data del 30 giugno sono ammissibili esclusivamente le istanze di assegnazione:

- di aziende di prima iscrizione (ditte nuove)
- di rideterminazione in diminuzione
- di rideterminazione in aumento esclusivamente per variazione dotazioni aziendali (acquisizione nuove superfici o macchine o volumi riscaldati)

Le istanze successive in aumento per variazioni del piano colturale annuale inoltrate successivamente al 30 giugno da imprese agricole, cooperative ed aziende di istituzioni pubbliche verranno rigettate.

Nel caso delle aziende agromeccaniche, invece, ogni istanza dà luogo ad un'assegnazione indipendente e i quantitativi assegnati in corso d'anno si sommano.

6.1.3 Soggetti accreditati: beneficiari e CAA

La richiesta è inoltrata esclusivamente attraverso il sistema informativo regionale dal beneficiario (titolare/rappresentante legale) direttamente con le proprie credenziali personali. Sono legittimati ad effettuare l'invio per conto dei beneficiari, così come disposto dalla Circolare Agenzia Dogane 3826/V del 3/09/2013, anche i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA) come definiti dal D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 74⁴² e disciplinati dal Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27-3-2008, che soddisfano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, ed in particolare:

- riconoscimento regionale previsto dall'art 9 del DM 27-3-2008
- convenzione con AGEA;
- presenza di sedi operative riconosciute nel territorio campano;
- abbiano presentato apposita richiesta alla Regione Campania sottoscrivendo la relativa convenzione ed indicando gli operatori autorizzati ad operare per suo conto e, per ciascuno, la sede presso la quale è custodita la documentazione; nelle more dell'approvazione della convenzione regionale l'operatività potrà essere consentita previa sottoscrizione degli impegni previsti.

Tale individuazione è da intendersi come tassativa, non potendosi ammettere altri soggetti "intermediari" come chiarito e ampiamente motivato dall'Agenzia delle Dogane nella citata circolare. Per poter accedere alla procedura software gli utenti devono prima registrarsi nel sistema inserendo i propri dati e la copia del documento di identità. In particolare, è importante inserire in modo corretto:

- il codice fiscale personale, che costituirà parte del "username";
- l'indirizzo pec attivo e corretto, in quanto a questo indirizzo verranno recapitate le credenziali e questo indirizzo dovrà essere usato per il recupero password.

6.1.4 Rilascio credenziali: beneficiari e CAA

In automatico le credenziali vengono inviate all'indirizzo pec inserito in fase di registrazione.

Le utenze dei beneficiari singoli di norma sono attive immediatamente. Solo nel caso di società e in alcuni casi di incongruenze dati, è necessaria l'abilitazione da parte dell'ufficio.

L'account ha natura personale: le credenziali costituiscono un sistema di identificazione della persona autorizzata, a cui in virtù di tale identificazione il sistema consente l'accesso e le operazioni relative all'azienda rappresentata.

La persona autorizzata ad operare per l'azienda è solo e soltanto il titolare della ditta individuale e, nel caso di società, il legale rappresentante.

⁴²D.Lgs. 74/2018 art. 6 comma 3 "I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere..."

Una stessa persona può essere autorizzata ad operare per più aziende (ad esempio è titolare di ditta individuale e contemporaneamente legale rappresentante di una società); in questo caso opererà sempre con le stesse credenziali personali, che sono univoche, per entrambe le aziende; è necessario contattare l'ufficio per procedere all'associazione della seconda azienda.

Per i CAA autorizzati che lo richiedono, gli operatori possono essere abilitati all'accesso al sistema informativo per conto degli utenti che gli conferiscono mandato e che hanno affidato la gestione del fascicolo SIAN allo stesso CAA; sono così abilitati alla compilazione informatica e all'inoltro dell'istanza e agli adempimenti connessi.

Anche gli operatori CAA devono registrarsi autonomamente nel sistema con le stesse modalità dei beneficiari, ma le utenze degli operatori CAA devono essere sempre attivate attraverso l'abilitazione effettuata dall'ufficio sulla base degli elenchi di operatori autorizzati trasmessi annualmente dal rappresentante legale del CAA.

Gli elenchi annuali degli operatori devono pervenire all'ufficio competente nelle forme previste entro la data del 20 dicembre dell'anno precedente a quello di operatività. Solo per i nominativi comunicati entro tale data potrà essere assicurata l'operatività a partire dal primo gennaio successivo. Gli operatori non confermati dal CAA di riferimento verranno disabilitati.

6.1.5 Compiti CAA

Fatti salvi i compiti attribuiti dal DM 454/2001 agli uffici regionali, cui compete comunque l'adozione e l'approvazione del provvedimento finale entro i termini stabiliti dalla normativa, e fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, la Regione può avvalersi dei CAA ai sensi della vigente normativa per:

- identificare il produttore e accertare il titolo di conduzione dell'azienda, la corretta immissione dei dati il rispetto per quanto di competenza e il rispetto delle disposizioni comunitarie⁴³;
- curare il riscontro della completezza documentale di ciascun procedimento⁴⁴ ai sensi della LR 12/2012, come meglio specificato nella DGR 198/2014 e smi;
- attestare condizioni generali di regolarità, fatti o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa⁴⁵.

A tal fine viene sottoscritto apposito atto che disciplini attività e responsabilità, con il quale i CAA assumono in particolare l'impegno al mantenimento e alla custodia presso le proprie sedi e sotto la propria responsabilità dell'istanza firmata e della ulteriore documentazione, con l'impegno a renderla disponibile ad ogni richiesta di controllo.

Le istanze di imprese agricole presentate tramite i CAA, ove ne abbiano tutti i requisiti, potranno accedere alla Procedura istruttoria semplificata (PS) ottenendo di norma l'assegnazione entro il giorno lavorativo successivo. I quantitativi di carburante saranno in questo caso determinati dal sistema, attraverso verifiche automatiche e algoritmi di calcolo, in base ai dati dichiarati e accettati in fase di compilazione istanza. Resta ferma la possibilità per l'ufficio di reinviare l'istanza alla procedura manuale per motivate ragioni rilevate anche successivamente all'inoltro.

I requisiti per l'accesso alla Procedura Semplificata (PS) sono specificati nell'allegato 6.

⁴³ Art 2 DM 27 marzo 2008

⁴⁴ Art. 2 comma 3 LR 12/2012

⁴⁵ Art 6 comma 2 D.Lgs. 74/2018

L'accesso alla PS è condizionato alla disponibilità in produzione della relativa procedura software e dall'adozione dei necessari atti con i CAA.

6.1.6 Competenza territoriale

Le richieste vengono presentate alla Regione competente in base all'ubicazione dei terreni. Non verranno rilasciate assegnazioni per aziende che non presentino superfici oggetto dell'agevolazione ubicate nel territorio regionale.

Nel caso di aziende con terreni ubicati in più Regioni limitrofe, i beneficiari hanno facoltà di presentare un'unica richiesta presso la Regione competente in base alla sede di iscrizione camerale.

In ogni caso per ottenere assegnazione dagli Uffici della Regione Campania è necessario avere l'iscrizione camerale presso la CCIAA di una delle province campane o almeno la registrazione in CCIAA di una sede locale in Campania.

In quest'ultimo caso (solo sede locale in Campania) l'assegnazione compete solo per i terreni ubicati in Regione Campania.

Nel caso di richieste riferite a terreni fuori Regione la relativa assegnazione resta subordinata alla comunicazione dei quantitativi da assegnare, effettuata dall'ufficio della Regione Campania all'altra Regione in cui ricadono i terreni. Resta fermo che l'assegnazione avverrà esclusivamente sulla base dei parametri e delle procedure stabiliti per la Regione Campania e non potrà in nessun caso comprendere maggiorazioni non previste in Regione Campania.

Le richieste inoltrate nel sistema informativo vengono smistate in automatico alle sedi territoriali sulla base della provincia di iscrizione camerale e, in secondo luogo, dell'ubicazione dei terreni. E' fatta salva la possibilità degli uffici centrali di riassegnare anche diversamente la competenza ove ne sussistano le motivazioni e la possibilità di gestione centralizzata attraverso la Procedura Semplificata (PS).

Nei casi in cui l'iscrizione camerale è fuori regione o negli altri casi in cui non risulta possibile attribuire automaticamente la territorialità sulla base dell'iscrizione camerale e dell'ubicazione terreni l'ufficio centrale, se l'istanza risulta procedibile, attribuirà la territorialità.

6.1.7 Dati da inserire: elementi comuni

Prima di procedere con l'invio delle istanze è necessario:

- a) verificare l'indirizzo pec
 - b) aggiornare e validare il fascicolo SIAN
 - c) allineare i dati azienda da SIAN
 - d) verificare l'allineamento con i dati CCIAA
- a) E' obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda (pec). Il campo pec verrà importato, ove disponibile, dalla banca dati di Infocamere. Tale dato deve quindi essere attentamente verificato e aggiornato nella suddetta banca dati che costituisce la fonte ufficiale degli indirizzi pec delle imprese. Tale indirizzo, aggiornato e attivo, deve essere riportato e verificato nell'istanza sottoscritta. Esso costituisce il recapito per tutte le comunicazioni ufficiali da inviare all'azienda; la Regione Campania non assume responsabilità per indicazioni di indirizzo pec inesatto o non attivo.

- b) Prima della compilazione dell'istanza il richiedente/CAA ha l'obbligo di procedere all'aggiornamento e validazione del fascicolo SIAN. La condizione di aggiornamento del fascicolo SIAN verrà di norma considerata soddisfatta ai fini UMA in presenza di un fascicolo validato nell'anno corrente o nell'anno solare precedente, che non risulti "in aggiornamento".
- c) Il richiedente dovrà effettuare preventivamente l'allineamento dei dati azienda riportati nella procedura software attraverso il pulsante "allinea da SIAN" in "Gestione azienda", fatti salvi i casi di anomalie.
- d) Il richiedente dovrà effettuare preventivamente l'allineamento dei dati azienda riportati nella procedura software attraverso il pulsante "allinea CCIAA" in "Gestione azienda".

In generale nel format di istanza da compilare sul sistema informativo sono previsti i dati da specificare, che, ove disponibili, sono importati automaticamente dai sistemi informativi di Infocamere e da SIAN.

Per SIAN il sistema, nella successiva fase istruttoria, rileva automaticamente l'assenza di fascicolo validato o il disallineamento dei dati, e lo segnala all'istruttore per ulteriori approfondimenti e per l'eventuale rigetto della pratica.

Per CCIAA il sistema rileva automaticamente il disallineamento già in fase di redazione istanza, segnalando all'utente la necessità di aggiornare i dati prima dell'invio.

6.2 ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLA

Per usufruire delle agevolazioni, gli esercenti attività agricola presentano una richiesta nella quale devono essere riportati i seguenti dati⁴⁶:

- a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole;
- d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, le generalità del proprietario delle stesse;
- e) le macchine operatrici, che si intendono utilizzare per lavori agricoli⁴⁷, indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
- f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;
- g) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gasolio o benzina, con l'applicazione

⁴⁶ DM 454/2001 art. 2 comma 3

⁴⁷ DM 454/2001 art. 1 comma 3: (...)Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero con l'utilizzo di combustibili diversi (metano, GPL, ecc.), affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti.

I dati che non è possibile importare automaticamente da Infocamere e da SIAN sono oggetto di compilazione manuale.

Eventuali dati specifici non previsti nel format di istanza, la cui dichiarazione è comunque richiesta ai sensi dell'art. 2 del DM 454/2001 o di altre disposizioni o considerata necessaria dal richiedente, sono resi attraverso dichiarazioni sostitutive da allegare all'istanza.

E' comunque richiesta l'indicazione di ogni altro elemento necessario alla quantificazione delle assegnazioni secondo le tabelle dell'ettarocoltura approvate con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2015, ai fini dell'assegnazione dei quantitativi corrispondenti:

- consistenza zootecnica per le assegnazioni per allevamenti,
- disponibilità delle attrezzature necessarie per la specifica lavorazione
- fonti di approvvigionamento irriguo e relativi provvedimenti abilitativi per l'irrigazione,
- superfici e volumi delle serre riscaldate e relativi provvedimenti abilitativi per le richieste di assegnazione per riscaldamento,
- autorizzazione comunale per fasce tagliafuoco;
- comunicazione per lo spandimento liquami;
- presenza di strutture di protezione/tunnel per i cicli previsti per la IV gamma

6.2.1 Maggiorazioni per operazioni di campo

Le maggiorazioni per operazioni di campo di cui alla tabella 45 dell'allegato 1 al Decreto MIPAAF 30 dicembre 2015 sono attribuite esclusivamente per le lavorazioni al terreno (aratura ecc.) con i parametri specificati al punto 1.2.2.

Le caratteristiche che danno titolo alle suddette maggiorazioni saranno rese disponibili nel sistema informativo attraverso acquisizione da SIAN o attraverso apposite zonizzazioni.

E' disponibile via web sulla piattaforma iTERCampania <https://itergis.regione.campania.it>

la zonizzazione dei territori regionali sulla base delle classi previste dal citato DM per le maggiorazioni di campo:

1. terreni sciolti
2. terreni di medio impasto
3. terreni tenaci

A tali classi si farà riferimenti nella compilazione delle istanze, che costituiscono dichiarazioni sostitutive, e nelle verifiche istruttorie.

Nei casi in cui la zonizzazione di massima proposta da iTER non corrisponda alla specifica realtà aziendale, l'utente potrà provarlo con una relazione tecnica e un'analisi del terreno.

6.3 COOPERATIVE

Per usufruire delle agevolazioni, le cooperative presentano una richiesta contenente i seguenti dati:

- a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole;

- d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;
 - e) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli, indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
 - f) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale.
- Inoltre, allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi:
- a) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
 - b) l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda (tale indicazione, avendo rilevanza ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell'intera azienda appartenente al socio);
 - c) la ripartizione delle colture da effettuare sulla suddetta superficie;
 - d) i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

6.4 AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Per usufruire delle agevolazioni le aziende agricole delle istituzioni pubbliche presentano una richiesta contenente i seguenti dati:

- a) i dati identificativi e la sede o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;
- d) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera c), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
- e) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; f) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale.

Inoltre, in allegato alla richiesta, presentano una dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che consente l'accesso all'agevolazione fiscale sui carburanti (finalità istituzionale dell'Ente). Solitamente si tratta di Enti di ricerca, come gli Istituti di sperimentazione agraria, le Università, ecc., che non hanno scopi di lucro e, pertanto, non sono in genere tenuti all'iscrizione camerale.

6.5 CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE

Per usufruire delle agevolazioni i consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, una richiesta contenente i seguenti dati:

- a) i dati identificativi e la sede o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);
- d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;
- e) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
- f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; g) la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale.

In allegato alla richiesta presentano inoltre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. L'assegnazione di norma è concessa per le lavorazioni effettuate nell'ambito dei territori di propria competenza e per le lavorazioni rientranti nelle attività istituzionali alle quali l'Ente è preposto.

6.6 IMPRESE AGROMECCANICHE

Per usufruire delle agevolazioni le imprese agromeccaniche presentano una richiesta contenente i seguenti dati:

- a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese;
- d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;
- e) le macchine operatrici, che si intendono utilizzare per lavori agricoli, indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo.

Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere, nel corso dell'anno, ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato come specificato al paragrafo 11.2.1.

Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell'anno precedente, la richiesta può essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo ritenuto congruo dal competente Ufficio U.M.A., nonché alle macchine da utilizzare. Tale prima richiesta non potrà comunque essere superiore a litri 10.000.

7. MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI

7.1 LE MACCHINE CHE POSSONO ESSERE ALIMENTATE CON OLI MINERALI AGEVOLATI

Le aliquote ridotte di accisa si applicano alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli. Si considerano macchine adibite a lavori agricoli:

- a) le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo Codice della Strada⁴⁸, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche (macchine agricole semoventi e trainate⁴⁹);
- b) gli impianti e le attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
- c) le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- d) gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- e) le macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada⁵⁰ quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole. L'assegnazione di carburante agricolo per le

⁴⁸ Le macchine agricole sono individuate dall'articolo 57 del nuovo codice della strada (dlgs285/1992) che recita al comma 1: "Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio" con espressa esclusione di motoveicoli, autoveicoli e macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del dlgs285/1992, che sono oggetto della disciplina UMA solo quando sono permanentemente attrezzati per l'esecuzione di lavorazioni agricole (DM 454/2001 art 1).

⁴⁹ Ai fini della circolazione su strada le **macchine agricole** si distinguono in (dlgs 285/1992 art 57 comma 2):

a) Semoventi:

- 1) trattori agricoli: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattoria agricola;
- 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate

- 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
- 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattorie agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattoria traente.

⁵⁰ Ai fini della circolazione su strada le **macchine operatrici** si distinguono in:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

macchine operatrici, di cui sopra, può essere effettuata su indicazione dell'utente per i lavori straordinari eseguibili dalle macchine operatrici ai soli fini agricoli. L'utente dovrà dichiarare, oltre alle caratteristiche tecniche ed ai dati identificativi delle stesse, la natura, l'area e la durata degli interventi da realizzare. L'assegnazione è comunque effettuata sulla base dei valori indicati nelle tabelle ettaro/coltura.

Non sono comprese tra le macchine agricole:

- a) i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
- b) i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
- c) gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
- d) le macchine operatrici di cui all'art. 58 del predetto D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 quando non sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Sono esclusi, inoltre, dalla disciplina del regolamento 454/01 i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del Testo Unico e che sono soggetti a diverso regime di agevolazione. Per l'autoproduzione di energia occorre richiedere l'autorizzazione agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane competenti per territorio.

Per quanto riguarda l'agevolazione per la benzina, essa è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie⁵¹.

7.2 PROCEDURE PARTICOLARI CONCERNENTI LE MACCHINE AGRICOLE

7.2.1 Iscrizione di nuove macchine

Per l'iscrizione di macchine agricole nuove, oppure mai iscritte all'U.M.A, l'utente deve poter attestare il possesso e le caratteristiche tecniche della macchine.

- a) Ove disponibili in SIAN con adeguato livello di certificazione, tutti i dati sono acquisiti e comprovati dal fascicolo aziendale.
- b) Nelle more dell'implementazione, nella sezione "Mezzi di Produzione" fascicolo SIAN, di tutti i dati necessari per UMA, ed in particolare dei dati tecnici attualmente mancanti (la potenza non è riportata nella scheda di validazione ed è un campo spesso non compilato), e nelle more della codificazione da parte di AGEA della documentazione necessaria per la registrazione delle macchine nel fascicolo e per le eventuali verifiche, i dati relativi alle macchine sono attestati tramite dichiarazioni sostitutive previste nell'istanza, comprovabili attraverso la documentazione specificata nell'allegato 4 per le macchine di nuova acquisizione, cioè per le macchine nuove e per le macchine, anche usate, che l'azienda "carica" per la prima volta.
- c) I dati inseriti nell'istanza sono altresì considerati validi se le macchine risultano già in carico per gli anni precedenti e la relativa documentazione è depositata presso gli uffici UMA territoriali. Sono considerate acquisite le dotazioni risultanti dalle pratiche approvate nel 2019, limitando l'acquisizione di elementi di verifica/documentazione solo alle nuove ditte e alle nuove dotazioni aziendali, in coerenza con quanto previsto dal DM 454/2001 al comma 4 art. 2.

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose

⁵¹ TU accise – All1 - nota (1)

Ai fini dell'accesso alla Procedura istruttoria semplificata (PS), il CAA può attestare il possesso e le caratteristiche tecniche delle macchine agricole previa verifica delle condizioni di cui ai punti a, b o c.

Alla presentazione della richiesta carburanti, il titolare deve dichiarare le macchine e le attrezzature agricole in proprietà e/o possesso, comprese le lavorazioni per le quali ricorre ad imprese agromeccaniche.

Sono elementi informativi di norma essenziali per le macchine:

1. per le macchine circolanti su strada, indicazione corretta di targa e matricola e potenza desumibili dal libretto di circolazione
2. per le macchine non circolanti su strada, indicazione di potenza e numero di matricola desumibili dalla documentazione tecnica, dalla fattura o rilevabili direttamente sul mezzo

Per le attrezzature (mezzi privi di motore) il numero di matricola non è un campo obbligatorio.

7.2.2 Leasing

È possibile iscrivere all'U.M.A. macchine agricole acquistate in leasing, indipendentemente dal fatto che necessitino di targa stradale, acquisendo la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di leasing, in cui sia specificata la data di scadenza del leasing, la matricola del telaio ed il numero di targa nel caso di macchina usata;
- b) copia della fattura, intestata alla società di leasing;
- c) dichiarazione di conformità;

I suddetti dati, laddove previsto, possono essere desunti anche dal libretto di circolazione.

La data di scadenza del leasing viene indicata nel sistema informativo. Nel caso in cui per questo tipo di contratto sia prevista l'emissione della fattura in una fase successiva, verrà verificata la copia del contratto e acquisita una dichiarazione con cui l'acquirente si impegna a fornire copia della fattura, non appena in suo possesso.

7.2.3 Macchine immesse in circolazione prima del 7 maggio 1997

Le tipologie di macchine già in circolazione alla data del 6 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal previgente Codice della Strada, devono essere munite di una specifica dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante: la fabbrica; il tipo ed il numero di telaio; attestazione che il veicolo è stato immesso in circolazione in vigenza del D.P.R. 393/59 (Codice della Strada previgente) ovvero entro la data del 6 maggio 1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.

7.2.4 Macchine in uso

L'art. 2 comma 3 lettere d) ed e) del D.M. 454/01 prevede la possibilità, da parte dell'utente, di utilizzo di macchine non in proprietà.

Per le macchine provviste di motore e/o circolanti su strada è necessario precisare la proprietà delle stesse, il titolo che ne legittima l'uso (comodato, affitto o altro) e, per le macchine circolanti su strada, l'uso dovrà risultare dalle apposite annotazioni apposte sul libretto di circolazione⁵².

⁵² DPR 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – art. 247 bis

Per le “attrezzature” (mezzi tecnici non provvisti di motore e non circolanti su strada) l’uso viene considerato comprovato dalla dichiarazione sostitutiva resa dall’utente, senza necessità di specificazione di ulteriori elementi.

8. CONDUZIONE TERRENI

8.1 CONSISTENZA TERRITORIALE

La dotazione di terreni dell’azienda è comprovata dal fascicolo aziendale SIAN, nel quale la consistenza territoriale è registrata secondo le modalità previste dal “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale” allegato alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successive revisioni⁵³. L’allegato 7 al presente documento (nota ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 “*allegato 2*”) specifica per le diverse forme di conduzione i documenti richiesti per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN.

In fase di istruttoria e in fase di controllo la consistenza terreni riportata nelle dichiarazioni rese nell’istanza verrà verificata tramite il fascicolo SIAN, ricorrendo all’esame di eventuale documentazione a titolo di supporto solo nei casi particolari in cui il dato SIAN presenti delle criticità interpretative.

8.2 COMODATO

Sono ammissibili alle agevolazioni, come stabilito dalla risoluzione 2/D dell’Agenzia delle Dogane del 19.03.03, i soggetti che svolgono la loro attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato. Ai fini del riconoscimento del beneficio, la circolare dell’Agenzia delle Dogane RU 5049 del 16 gennaio 2018 afferma la possibilità di comprovare il titolo di conduzione su base dichiarativa, e cioè attraverso la dichiarazione del comodatario di avere la piena ed esclusiva disponibilità del terreno e del proprietario comodante di aver attribuito al comodatario la piena disponibilità del terreno per l’esercizio di lavori agricoli. La documentazione dovrà contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato.

8.3 ALTRA FORMA

Questa categoria comprende tra l’altro gli usi civici e altre forme di concessioni da parte di Enti pubblici. Per i terreni di uso civico il possesso può essere comprovato dalla dichiarazione dell’ente

⁵³ L’AGEA ha emanato con nota circolare n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005, e con nota circolare n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, la definizione degli elementi comuni che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, seguite da ulteriori note di revisione riferite ai titoli di conduzione ammessi per la registrazione della conduzione dei terreni agricoli emanate con circolari prot. N. ACIU.2011.278 del 14 aprile 2011, N. ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011, , N. ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012, N. ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012 e N. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012. In aggiunta alle fattispecie previste dalle suddette circolari è ammesso il conferimento di superfici in godimento da parte di un socio.

concedente (Comuni, Università, ecc.) dei terreni assegnati con indicazione della superficie, delle colture praticate, degli estremi catastali e del periodo di assegnazione.

I “comodati verbali”, dimostrati attraverso dichiarazioni e tipicamente stipulati tra parenti, vengono frequentemente annoverati in “altra forma”, insieme ai terreni detenuti in virtù di usi civici. Risulta inoltre che al sistema informativo UMA vengano talvolta restituiti come “altra forma” anche comodati in forma scritta e registrati.

In ogni caso tutte le forme di possesso considerate valide per l’attestazione della consistenza territoriale nel fascicolo SIAN sono valide ai fini UMA, quindi la consistenza territoriale del fascicolo, indipendentemente da ogni valutazione in merito alla tipologia dei titoli, è posta alla base dell’assegnazione UMA.

Ove non desumibile da SIAN verrà specificata in UMARGCA la scadenza del possesso, attraverso la compilazione del campo “scadenza” .

Nei casi di usi civici, per la peculiarità delle condizioni di concessione, l’unica coltura ammissibile risulta essere “8.Pascolo” (con esclusione di “7.Prato-pascolo”).

8.4 ALTRE CONDIZIONI ASSOCIATE AI TERRENI

In relazione ai terreni aziendali vengono dichiarate in “gestione azienda” le seguenti condizioni che danno titolo ad aliquote di assegnazione per specifiche lavorazioni:

Condizioni	Descrizione	Modalità di verifica	Incidenza
Disponibilità e legittimità di utilizzo della risorsa idrica	disponibilità fonti di acqua dotate di idonei titoli abilitativi per l’irrigazione delle particelle dichiarate come irrigue	Documentazione degli Enti preposti ⁵⁴ Accesso banche dati	Quota irrigazione
Riscaldamento di superfici e volumi in regime protetto autorizzati	le superfici e i volumi riscaldati sono regolarmente autorizzati e correttamente registrati nel fascicolo aziendale riportando superfici e volumi per ciascuna particella	Titoli abilitativi e grafici Accesso diretto a SIAN	Quota riscaldamento

Con riferimento alle fonti di approvvigionamento idrico, a seconda dei casi deve essere chiaramente individuata:

1. la denominazione o identificativo univoco del consorzio/ente irriguo

⁵⁴ L’emungimento da corpi idrici superficiali e sotterranei è comprovato da concessione all’emungimento o altra documentazione abilitativa o verificato attraverso catasto pozzi o altre banche dati fornite da Enti competenti

La fornitura idrica da Consorzio/Ente irriguo è comprovata da:

- 1) Attestazione dell’Ente irriguo che individua il titolare della fornitura, i terreni irrigati e i periodi di fornitura
- 2) Avviso di pagamento (“bollettino”) relativo all’annualità considerata, che individua il titolare della fornitura e i terreni irrigati

L’approvvigionamento da vasche di raccolta è comprovato del provvedimento abilitativo comunale

2. estremi (Ente, protocollo e data) del titolo abilitativo per la derivazione da pozzo o da corpo idrico superficiale
3. estremi (Ente, protocollo e data) del provvedimento abilitativo comunale con dimensioni per vasca di raccolta

9. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI E CHIUSURA POSIZIONI

9.1 COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. La variazione, ove riguardi elementi che possono incidere sui quantitativi assegnati, viene comunicata tramite l'inoltro di una nuova istanza, con la quale tramite il sistema informativo si opera la rideterminazione dei quantitativi spettanti.

Eventuali rideterminazioni in riduzione, nel caso il quantitativo già prelevato superi quello rideterminato, possono dar luogo ad "assegnazioni negative" che costituiscono debiti di accisa. In tal caso, ove il quantitativo non spettante risulti effettivamente prelevato e consumato, l'ufficio provvederà senza ritardo alla comunicazione all'Agenzia delle Dogane per il recupero di accisa.

9.2 VARIAZIONE DI INTESTAZIONE

Qualora la variazione di intestazione della posizione U.M.A. comporti la sostituzione del titolare, si rende necessario procedere alla cessazione della posizione stessa ed all'apertura di una ditta con la nuova intestazione. Nell'ipotesi in cui vi siano rimanenze di carburanti agevolati, nella dichiarazione dei consumi relativa alla posizione da cessare vanno indicati gli estremi identificativi dei soggetti ai quali si intende cedere le rimanenze dei carburanti assegnati e prelevati. Detti soggetti devono ovviamente essere in possesso dei requisiti per la concessione dei carburanti agevolati (depositi abilitati alla commercializzazione dei prodotti petroliferi agevolati ed i soggetti titolari dei requisiti per usufruire delle agevolazioni).

9.3 VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE O DELLE DOTAZIONI AZIENDALI

In caso di variazioni delle superfici aziendali o delle dotazioni, verificatesi successivamente alla presentazione della "Dichiarazione annuale e di richiesta carburanti agevolati", l'utente deve presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, apposita comunicazione integrativa dei dati precedentemente dichiarati accompagnata dalla documentazione comprovante le modifiche intervenute. La variazione viene registrata nel sistema informativo in "gestione azienda" e determina la modifica dello stato istanza che diventa "da verificare per variazione dati azienda". Nel caso di variazioni che possono determinare riduzioni dei quantitativi assegnati, è fatto obbligo di inoltrare una nuova istanza, con la quale tramite il sistema informativo si opera la rideterminazione dei quantitativi spettanti.

9.4 DECESSO DEL TITOLARE

In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'Ufficio competente entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti. La dichiarazione di avvenuto impiego verrà resa come previsto al punto 11.2.

Le comunicazioni e dichiarazioni verranno rese da uno degli eredi o da chi ne abbia titolo. A tal fine l'erede potrà costituire un proprio account o, nelle more, utilizzare l'account del deceduto esclusivamente per le operazioni di rendicontazione e cessazione. Alla dichiarazione di rendicontazione dovrà in questo caso essere allegata idonea dichiarazione sostitutiva dell'erede/avente titolo e il suo documento di identità.

Si procederà alla cessazione della ditta come previsto al punto 9.6.

9.5 DITTE INATTIVE

Si definiscono inattive quelle ditte, prive di rimanenza, che non richiedono carburante agevolato. Queste ditte sono, pertanto, esentate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di avvenuto impiego del carburante.

9.6 CESSAZIONE

Le ditte che cessano l'attività agricola attraverso la chiusura della partita IVA e/o la cancellazione dalla CCIAA, o per le quali comunque siano venuti meno i requisiti essenziali per usufruire dell'agevolazione, devono cessare la propria posizione anche nel sistema informativo UMA. La cessazione determinerà lo scarico automatico di macchine e terreni.

Prima della cessazione le ditte devono presentare la dichiarazione di avvenuto impiego di cui al punto 11.2. La gestione di eventuali rimanenze potrà avvenire come specificato al suddetto punto 11.2.

Nei casi in cui uno stesso soggetto ditta individuale abbia cessato la propria partita IVA e poi avviato nuovamente l'attività con una diversa partita IVA, la precedente posizione UMA deve essere cessata per aprirne una nuova, caratterizzata dallo stesso CUAA ma da diversa partita IVA. Il D.M. 6 agosto 1963 prevedeva la cessazione d'ufficio delle posizioni inattive da almeno due anni (cinque anni se inadempienti). Dopo l'abrogazione di tale decreto, non esiste più una specifica previsione normativa, tuttavia l'ufficio può procedere alle opportune verifiche e valutare la cessazione d'ufficio previa verifica della chiusura della posizione presso la CCIAA.

Nel caso in cui la ditta inattiva non abbia provveduto alla rendicontazione dopo cinque anni, verificato che la ditta inadempiente è stata segnalata all'Agenzia delle Dogane, l'ufficio procederà ad inserire la rendicontazione; in fase istruttoria verrà apposta apposita annotazione che indica gli estremi della comunicazione all'Agenzia delle Dogane.

9.7 RIATTIVAZIONE DITTE CESSATE

Le ditte che intendono riattivare una posizione presso l'Ufficio U.M.A. cessata per mero errore materiale devono fornire una dichiarazione esplicativa e un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante l'effettiva disponibilità dei requisiti (terreni, macchine, iscrizione C.C.I.A.A., ecc.) e l'assenza di rimanenze.

10. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

10.1 DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DI OLI MINERALI DA AMMETTERE ALL'IMPIEGO AGEVOLATO E RILASCIO ASSEGNAZIONE

L'Ufficio regionale, ricevuta la richiesta di assegnazione dei carburanti, ne controlla la regolarità, effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati dichiarati, e determina, per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate e secondo i criteri fissati dal D.M. 30 dicembre 2015 (Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa). La determinazione dei quantitativi da ammettere all'impiego agevolato viene effettuata dall'ufficio avvalendosi del sistema informativo regionale.

Il "libretto di controllo" che è ora un "documento digitale" viene generato automaticamente dal sistema ed è disponibile per soggetto ammesso all'agevolazione.

All'utente viene comunicato, all'indirizzo elettronico indicato nell'istanza, il rilascio dei quantitativi assegnati. Accedendo al sistema informativo si accede alle informazioni previste dall'art. 2 comma 2 del DM 454/2001, è comunque possibile stampare un pdf che riproduce, anche nel formato, il libretto di controllo cartaceo e che riporta i seguenti dati:

- a. generalità e relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b. il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c. gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);
- d. i quantitativi dei prodotti ammessi ad impiego agevolato
- e. gli scarichi aggiornati

Per i soggetti esercenti le attività agricole e le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, sono indicati anche l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture in essa praticate. Per le imprese agromeccaniche, sono indicati gli estremi identificativi delle macchine adibite a lavori agricoli e le relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse.

10.2 GASOLIO DESTINATO ALLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA

La "serra" può essere definita come un riparo, opportunamente climatizzabile attraverso un condizionamento dinamico dei vari elementi climatici. La scelta dei sistemi di riscaldamento da adottare deve basarsi sui seguenti requisiti:

- dimensionamento adeguato al massimo livello termico richiesto rispetto alla temperatura esterna;
- bassa inerzia termica, ossia rapida capacità di adattamento alle mutevoli situazioni meteorologiche;

- riscaldamento rapido ed uniforme di tutto il volume d'aria racchiusa dalla serra;
- adeguata circolazione dell'aria;

La superficie della serra riscaldata deve essere delimitata, per evitare un consumo inutile di prodotto a prezzo agevolato. Le caratteristiche della serra, quali superficie coperta, volume totale e volume da riscaldare, sono riportate nel format di istanza quali dichiarazioni sostitutive che riportano gli estremi dei provvedimenti abilitativi e vengono verificate acquisendo il progetto della serra.

Per ogni coltura indicata, verificata la presenza dei generatori di calore necessari, vengono determinati i quantitativi di gasolio che usufruiscono di riduzione di accisa moltiplicando il volume riscaldato per il coefficiente specifico definito in 1/1 l/mc. al mese, a cui vengono applicate le riduzioni stabilite dalla vigente normativa, e moltiplicando ancora per il numero dei mesi di riscaldamento ammissibili (Allegato 10).

All'atto della determinazione dei prodotti spettanti, verranno separatamente indicati i quantitativi di gasolio da destinare al riscaldamento serre e verrà evidenziata, sia all'atto delle forniture sul libretto di controllo, sia al momento della presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, la particolare destinazione dei prodotti per consentire una distinta contabilizzazione.

A tal fine verranno predisposti gli opportuni adeguamenti nel sistema informativo.

10.3 GASOLIO PER ALLEVAMENTI

In base al D.P.R. n.917/86 "Testo unico delle imposte sui redditi" ed all'art. 2135 c.c. un allevamento è da intendersi "agricolo" e, quindi ammissibile all'agevolazione fiscale sul carburante, quando gli animali sono allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno dell'azienda. Si fa riferimento quindi al calcolo delle Unità Foraggere (UFA) ottenibili dalle coltivazioni aziendali.

In caso contrario si entra nel settore industriale e/o commerciale. Per ottenere l'agevolazione di carburante l'utente deve dichiarare nell'istanza la consistenza dell'allevamento, coerente con il dato SIAN/BDN.

Se dal confronto fra le UFA prodotte dall'azienda e il fabbisogno di UFA si evince che le UFA prodotte in azienda rappresentano almeno il 25% del fabbisogno, si ammettono al beneficio tutti i capi dichiarati. Diversamente bisogna calcolare per quanti capi l'azienda è in grado di produrre almeno il 25% di UFA e solo su questi si determinerà il beneficio ammissibile.

Per la determinazione dei capi ammissibili, bisogna calcolare: le UFA prodotte dall'azienda, ottenute dalla moltiplicando la superficie di ogni singola coltura per le produzioni unitarie e quindi moltiplicando le quantità producibili così ottenute per i valori tabellari; e il fabbisogno di UFA per gli allevamenti dichiarati, anch'esse ottenute dalla moltiplicazione dei numeri di capi per specie per i corrispondenti valori tabellari. Tale calcolo viene eseguito automaticamente dal sistema attraverso parametri standardizzati.

Se dal calcolo delle U.F. prodotte in azienda per un quarto non sono sufficienti a soddisfare l'alimentazione dei capi di bestiame, il carburante agevolato va concesso esclusivamente per i capi di cui sopra.

L'Utilizzo del Gasolio per i capi allevati in azienda ma eccedenti il 25% delle U.F. prodotte, non rientra nell'agevolazione, ma è da considerare un'attività Commerciale e/o industriale quindi, per le esigenze dell'allevamento devono acquistare "Gasolio non agevolato".

L' eventuale utilizzo da parte dell'azienda del gasolio agevolato, in violazione della norma di cui sopra, va segnalato all' Agenzia Delle Dogane e Guardia di Finanza da parte dell' Ufficio U.M.A.

10.4 ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE

Le assegnazioni straordinarie di carburanti agevolati, derivanti da avversità atmosferiche e/o da particolari condizioni climatiche, devono essere autorizzate dalla Regione, previa segnalazione degli uffici competenti. Il provvedimento regionale di approvazione individua le zone e le colture per le quali gli uffici competenti saranno autorizzati a rilasciare i relativi supplementi di assegnazioni. I supplementi richiesti a seguito di avversità atmosferiche, vengono concessi tenendo conto dei dati aziendali dichiarati al momento della prima assegnazione.

10.5 FURTO DI CARBURANTE AGEVOLATO

L'utente deve denunciare il furto all'Autorità competente. Copia della denuncia deve essere allegata alla "Dichiarazione annuale di avvenuto impiego". L'Ufficio competente non è tenuto a reintegrare il carburante rubato. Si rende noto, peraltro, che nel caso in cui il carburante non fosse ben custodito in azienda, l'utente potrebbe essere soggetto a sanzione.

10.6 PROCEDURA SEMPLIFICATA

I procedimenti UMARGCA saranno gestiti preferenzialmente con la "Procedura istruttoria semplificata" (PS).

A tal fine la Regione si avvale:

- di controlli e verifiche automatizzate effettuate tramite il sistema informativo
- di dichiarazioni sostitutive dei richiedenti rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
- di attestazioni e verifiche effettuati dai CAA ai sensi della LR 12/2012 e del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2018

I requisiti di ammissibilità di cui al DM 454/2001 sono verificati attraverso cooperazione applicativa con le banche dati di Infocamere e di SIAN. In particolare:

- i dati anagrafici dell'impresa vengono acquisiti da Infocamere;
- la dotazione terreni viene acquisita dal fascicolo SIAN;
- le colture praticate vengono acquisite dal fascicolo SIAN
- le lavorazioni praticabili sono verificate attraverso la dotazione macchine e attrezzature registrata nel sistema; verranno attribuite di default tutte le lavorazioni qualificate come "ordinarie" con possibilità di deselezionare quelle che l'azienda intende escludere dalla richiesta
- la rimanenza dichiarata viene verificata attraverso algoritmi di calcolo.

Ulteriori elementi che, pur non essendo requisiti previsti dal DM 454/2001 costituiscono elementi di coerenza con normativa nazionale o regionale, individuati dalle Linee Guida o comunque da provvedimenti espressi, oppure elementi tecnici necessari per il calcolo, in attesa di disporre della possibilità di acquisirli da banche dati certificanti, sono inseriti nell'istanza quali dichiarazioni (es.

macchine, fonti di irrigazione, volume serre, maggiorazioni) rispetto alle quali il CAA acquisisce e verifica la documentazione di riferimento indicata. Essi possono quindi essere attestati dai soggetti a ciò autorizzati secondo specifiche previsioni e nel rispetto delle competenze previste dalla legge.

Le pratiche che non soddisfano i requisiti per passare ad assegnata non potranno transitare in PS.

Per la Procedura semplificata la richiesta, già verificata dal sistema nei punti sopraindicati, transita direttamente allo stato di proposta di assegnazione.

La proposta di assegnazione è approvata dai ruoli di Dirigente del settore centrale o RespUMA, oppure reinviata al flusso manuale.

Per queste pratiche è comunque assicurata la visibilità ai territori.

Alle istanze in PS verrà attribuita in automatico la rimanenza calcolata secondo algoritmi di calcolo (all. 5).

Nella prima fase di applicazione la Procedura Semplificata sarà limitata alle istanze che presentano determinate condizioni, verificate automaticamente dal sistema, e specificate in allegato 6.

Sarà comunque possibile nella prima fase di applicazione optare per la Procedura Manuale; il sistema quindi presenterà l'alternativa in fase di avvio.

11.REGISTRAZIONE SCARICHI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO NEGLI USI AGEVOLATI

11.1 TRACCIATURA DEGLI SCARICHI NEL SISTEMA INFORMATIVO

La tracciatura degli scarichi avviene con le seguenti modalità:

- **Autorizzazione dati al deposito**
La ditta/CAA indica nel sistema informativo la p. iva del deposito prescelto
- **Ordine carburante al deposito**
La ditta/CAA inserisce l'ordine di carburante. Su richiesta dell'utente anche il deposito può procedere alla suddetta registrazione
- **Gestione ordini**
Il deposito gestisce l'ordine ricevuto e provvede alla consegna del carburante richiesto alla ditta ordinante
- **Registrazione scarico**
Il deposito registra lo scarico effettuato riportando la data, i litri, il tipo di carburante, il numero di fattura/DAS
- **Conferma prelievi**
La ditta/CAA conferma l'avvenuta consegna del carburante ordinato

I titolari di assegnazione si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali, nei limiti delle assegnazioni determinate dall'Ufficio regionale, provvedendo di volta in volta alla registrazione di qualità e quantità nel sistema informativo entro il termine di 24 ore. L'adempimento sopra richiesto può essere considerato correttamente eseguito anche quando le registrazioni siano effettuate a cura dell'esercente il deposito o suo delegato e confermate dal titolare dell'assegnazione, il quale rimane comunque responsabile per la correttezza degli adempimenti, nonché per il rispetto dei limiti dell'assegnazione dei quantitativi complessivi di prodotto .

L'adempimento previsto dal DM 454/2001 art. 6 commi 2, 3, 4 di annotare entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, sul libretto di controllo i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta, con la procedura digitale si intende assolta registrando gli ordini e gli scarichi come previsto dal paragrafo precedente.

11.2 DEPOSITI DI CARBURANTE

I depositi commerciali e fiscali di carburanti, ove previsto, sono soggetti accreditati nel sistema UMARGCA. Per poter accedere alla procedura il rappresentante legale del deposito deve registrarsi nel sistema inserendo i propri dati e la copia del documento di identità. In particolare, è importante inserire in modo corretto:

- il codice fiscale personale, che costituirà parte del “username”;
- l'indirizzo pec attivo e corretto, in quanto a questo indirizzo verranno recapitate le credenziali e questo indirizzo dovrà essere usato per il recupero password
- il codice accisa

Inoltre il deposito deve trasmettere richiesta di accreditamento via pec, allegando alla stessa documento di identità e licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.

In automatico le credenziali vengono inviate all'indirizzo pec inserito in fase di registrazione.

L'utenza verrà abilitata e diventerà attiva solo a seguito delle verifiche d'ufficio.

Il deposito ha visibilità esclusivamente delle posizioni dei beneficiari che conferiscono apposita autorizzazione/abilitazione in merito e delle operazioni di propria pertinenza, come indicato al precedente paragrafo 11.2.

Il deposito in particolare accede al sistema per verificare prima della consegna l'effettiva legittimazione e disponibilità del richiedente per i quantitativi richiesti e l'avvenuta prenotazione dell'ordine nel sistema informativo. Ha l'obbligo di registrare nel sistema informativo UMARGCA tempestivamente, e comunque entro le 24 ore, le operazioni di scarico, con indicazione dei quantitativi e del numero e data di fattura o, in alternativa, del DAS. L'omessa o ritardata registrazione costituisce una irregolarità rilevabile dagli organi di controllo.

11.3 LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO

Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari delle assegnazioni di carburanti agevolati presentano all'Ufficio regionale, anche per il tramite delle Organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego (DM. 454/2001 art 6 c. 5) di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti. In essa sono indicati, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente (rimanenze) e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, nonché le lavorazioni eventualmente eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

La dichiarazione di avvenuto impiego può essere presentata prima della richiesta di assegnazione per l'anno successivo ovvero anche contestualmente alla stessa. Essendo tale adempimento necessario, in quanto ricompreso tra le modalità stabilite per fruire dell'agevolazione, la mancata presentazione

della dichiarazione di avvenuto impiego, nei prescritti termini rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 50 del Testo Unico delle accise.

La predetta dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali difformità rispetto alla richiesta di assegnazione, in particolare con riferimento ai diversi prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole ovvero ai prodotti agevolati ottenuti ad altro titolo.

La dichiarazione di avvenuto impiego è presentata inoltre:

- a) in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, entro trenta giorni dalla data di cessazione;
- b) in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento a cura di uno degli eredi o di chi ne abbia titolo.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti stessi, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione, ai quali si intendono cedere tali prodotti.

L'art. 2219 del Codice civile (Tenuta della contabilità) specifica che tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Le cooperative allegano alla dichiarazione di avvenuto impiego un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni.

11.3.1 Imprese agromeccaniche

Le imprese agromeccaniche all'atto della formulazione di ogni istanza successiva alla prima compilano nel sistema informativo un elenco, con specificazione di CUAA, partita IVA e numero REA) degli esercenti imprese agricole in favore dei quali sono state eseguite le lavorazioni, indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, e allegano all'istanza copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni e copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni.

Le imprese agromeccaniche, sono comunque tenute entro il 30 giugno di ciascun anno alla presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego relativa ai consumi dell'anno precedente non ancora giustificati, corredata della copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni.

Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, in luogo delle copie predette, autofattura.

12. VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI

12.1 ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO REGIONALE

Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'Ufficio regionale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità di oli minerali petroliferi agevolati spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di variazioni dei dati.

L'Ufficio regionale esamina le dichiarazioni di avvenuto impiego, verifica che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

Oltre ai suddetti controlli, l'Ufficio regionale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego, e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

In particolare gli uffici competenti, a seguito di provvedimento del Dirigente dell'ufficio centrale, procedono annualmente all'effettuazione di **controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive** come previsto dall'art 71 del DPR 445/2000 e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse in coerenza con le modalità stabilite dalla Regione Campania con circolare 752333 del 5/11/2015 che prevede:

- a) l'obbligo di acquisire d'ufficio, ove possibile attraverso strumenti telematici, le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive;
- b) la possibilità di verifiche in loco nel caso di informazioni non direttamente certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato né direttamente documentabili dall'interessato.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'Ufficio regionale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

I fatti costituenti reato, constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti, quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta (uso per riscaldamento, autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.) dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero la falsità di attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.

12.2 CONTROLLI DELL'UFFICIO UMA

In relazione alle istanze presentate, gli uffici UMA attuano controlli amministrativi, controlli in loco e controlli presso i soggetti agenti per delega.

Per i controlli da effettuare a campione si procede annualmente alla pianificazione e alla definizione delle checklist e, dopo il 30 giugno, all'estrazione del campione con criterio casuale.

12.2.1 Controlli amministrativi

a) Requisiti

Vengono eseguiti controlli amministrativi sistematici su tutte le domande, volti a verificare, per quanto possibile in via preventiva, i requisiti di procedibilità e di ammissibilità che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli (ed in particolare i requisiti relativi all'iscrizione CCIAA, il fascicolo aziendale) e l'esattezza e completezza dei dati contenuti nella domanda. Tali requisiti ove possibile sono verificati automaticamente dalla procedura informatizzata e/o attestati da soggetti a ciò autorizzati, ovvero sono verificati dagli istruttori.

L'esito negativo del controllo preventivo sui requisiti comporta l'improcedibilità ovvero, previa procedura di cui all'art. 10 bis della legge 241/90, il rigetto dell'istanza, che potrà essere ripresentata una volta acquisito il requisito.

b) Controlli a campione

Eventuali dichiarazioni sostitutive su dati che non rientrano tra i requisiti già controllati automaticamente ai sensi del precedente capoverso, vengono sottoposte a controllo casuale successivo nella misura minima del 5%, preferibilmente in modo contestuale all'esecuzione dei controlli in loco di cui al punto successivo. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, o dei dati riportati nei documenti esibiti, comporta decadenza dal beneficio e punibilità ai sensi del codice penale⁵⁵. Gli uffici procedono ai sensi del comma 3 dell'art 7 del DM 454/2001.

c) Controlli antimafia

Sono sottoposti ai controlli antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 i beneficiari di assegnazioni corrispondenti ad importi superiori a € 150.000,00. E' opportuno richiedere il controllo antimafia in tutti i casi di assegnazioni che complessivamente superano i 200.000 litri.

Se necessario per garantire i tempi del procedimento gli uffici procedono all'assegnazione sotto condizione risolutiva.

12.2.2 Controlli in Loco

a) Ditte Nuove

Vengono eseguiti controlli in loco, per quanto possibile nella fase istruttoria in via preventiva, per i beneficiari che presentano per la prima volta domanda di agevolazione.

b) Campione casuale

Vengono eseguiti controlli in loco su un campione casuale predeterminato quale sottoinsieme del campione casuale del 5% di cui al punto precedente nella misura determinata annualmente con provvedimento dirigenziale.

c) Controlli puntuali

Vengono eseguiti in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni rese o su quanto risulta dalla documentazione ovvero per categorie di utenti/pratiche laddove sia disposto con

⁵⁵ artt. 75 e 76 del DPR 445/2000

specifico provvedimento dirigenziale che individua criteri trasparenti volti ad escludere difformità di trattamento.

Il controllo in loco è volto a verificare complessivamente la situazione aziendale rilevabile di fatto al momento del controllo e la sua compatibilità con i dati presenti nella domanda, ivi compresi gli aspetti amministrativi di cui al punto precedente.

12.2.3 Controlli presso i soggetti agenti per delega

Per le istanze inoltrate per via telematica per il tramite dei CAA l'apposita convenzione e/o atto di impegno definiscono le responsabilità assunte dai CAA che, ai sensi della vigente normativa, possono prevedere:

- acquisizione e custodia presso le proprie sedi dell'istanza firmata e di eventuale documentazione a supporto
- riscontro della completezza e pertinenza documentale
- identificazione del produttore e accertamento del titolo di conduzione, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, con la facoltà di accedere a banche dati SIAN
- attestazione di condizioni, fatti o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa

Vengono eseguiti, utilizzando checklist predefinite, controlli volti a verificare l'effettiva disponibilità della documentazione e il rispetto degli impegni assunti su un campione casuale non inferiore al 5% delle ditte.

12.2.4 Tempistica dei controlli a campione

Dopo il 30 giugno di ciascun anno verranno individuati i campioni da sottoporre a controllo.

I controlli verranno conclusi entro l'anno solare con l'inserimento degli esiti nell'apposita sezione del sistema UMARGCA.

12.2.5 Gestione degli esiti

Nel caso di esiti negativi dei controlli che incidono sui quantitativi, verificato che effettivamente l'azienda ha prelevato e consumato quantitativi non spettanti l'ufficio territoriale procede a determinare per ciascun tipo di carburante il quantitativo utilizzato e non spettante e lo comunica all'Agenzia delle Dogane competente per territorio⁵⁶, fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato.

E' comunque obbligatorio disporre dell'esito del controllo prima dell'assegnazione per l'anno successivo e in ogni caso il controllo non potrà essere procrastinato oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le istanze presentate oltre il 30 giugno si potrà procedere se del caso ad un successivo campionamento.

Per i controlli che interessano i CAA, eventuali esiti negativi vengono valutati in relazione a quanto previsto negli atti convenzionali sottoscritti e agli impegni assunti.

⁵⁶ Art 7 comma 3 DM 454/2001

12.2.6 Controllo account

Vengono esercitate le seguenti verifiche sugli account registrati. In particolare:

- gli operatori CAA vengono abilitati annualmente previa verifica delle relative designazioni
- le abilitazioni del personale regionale sono verificate annualmente attraverso i dirigenti competenti
- controlli a campione vengono attuati sugli account registrati per le categorie beneficiari e depositi.

12.3 VERIFICHE E CONTROLLI DEGLI ORGANI COMPETENTI

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane⁵⁷ e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni sull'assegnazione degli oli minerali agevolati, eseguono controlli nei confronti dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione e verifiche ai depositi fiscali, avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del Testo Unico. Per l'esecuzione delle indagini, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'Ufficio regionale o provinciale. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento (di cui all'art. 31 della L. 7 gennaio 1929, n. 4) e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verifiche, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto sopra, procedono, di iniziativa o su richiesta degli Uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

⁵⁷ Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale, di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal Testo Unico.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 495/92), e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.

12.4 SANZIONI

È punito con la reclusione e con multe secondo la vigente normativa⁵⁸ chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali;

b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad un'accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

⁵⁸ D.Lgs. 504/1995 (TU Acise) art. 40 e segg.

13. TABELLE UMARGCA

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 dicembre 2015 (*Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa*) attribuisce alla specifica competenza delle Regioni la determinazione di quantitativi per lavori non previsti⁵⁹ nel suddetto decreto e per la benzina⁶⁰.

Per esigenze legate all'implementazione e alla gestione dei propri sistemi informativi, inoltre, la Regione può modificare lo schema delle tabelle di cui all'allegato 1 del Decreto 30 dicembre 2015⁶¹ fermo restando quanto stabilito dallo stesso.

Con il presente documento di ricognizione si approvano le allegate tabelle da utilizzare nel sistema informativo UMARGCA per le assegnazioni sia di gasolio che di benzina⁶². I valori riportati corrispondono ai consumi medi standardizzati stabiliti dalle tabelle dell'allegato 1 del Decreto 30 dicembre 2015, opportunamente adattate in relazione al loro uso nel sistema informativo UMARGCA e integrate con alcune delle tabelle integrative già oggetto di precedenti provvedimenti regionali e recepite nell'uso attuale, di seguito specificate:

Oggetto	Provvedimento regionale	Riferimento UMARGCA
Riscaldamento coltivazione in regime protetto	DGR 2125 del 7/12/2007	<i>Dettaglio riscaldamento</i>
Tabella integrativa IV gamma	DGR 208 del 18/06/2016	<i>Fino a n. 6 cicli</i>
Tabelle integrative Frutta a guscio, Oliveti, Agrumeti	DGR 307 del 28/06/2016	<i>20.20 - 20.21 - 21.19 - 22.19</i>
Tabella integrativa imprese agromeccaniche	DGR 112 del 26/03/2019 Tab. integrativa imprese agromeccaniche con incompatibilità – all. 8	<i>Dettaglio Coltivazioni - Sez. Imprese Agromeccaniche da 1 a 9</i>

Sui precitati aspetti sono state sentite le Organizzazioni Professionali Agricole e Agromeccaniche componenti del Tavolo tecnico UMA di cui al Decreto Dirigenziale n. 11 del 26/09/2017 e s.m.i.⁶³.

In caso di necessità il Dirigente della UOD centrale competente potrà provvedere con propria motivata disposizione alla ulteriore specificazione, adattamento o modifica di dettaglio di quanto previsto negli allegati 8, 9 e 10.

⁵⁹ DM 30 dicembre 2015 art. 1 comma 3

⁶⁰ DM 30 dicembre 2015 art. 1 comma 4

⁶¹ DM 30 dicembre 2015 art. 1 comma 6

⁶² Ai sensi del punto 5 della Tabella A del DLgs 504/1988 (TU Accise) l'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

⁶³ DM 30 dicembre 2015 art. 1 comma 5

14.ELENCO ALLEGATI

All. 1 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 454/2001

All. 2 – All. 1 Tab A punto 5 D.Lgs. 504/1995 (TU Accise)

All. 3 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30-12-2015

All. 4 - Documentazione gestione azienda

All. 5 - Determinazione rimanenze

All. 6 – Requisiti accesso procedura istruttoria semplificata (PS)

All. 7 - “allegato 2” alla nota ACIU.2012.227

All. 8 – Tabella integrativa imprese agromeccaniche con incompatibilità

All. 9 – Elenco dettaglio lavorazioni

- a) Sezione coltivazioni
- b) Sezione trasformazione prodotti
- c) Sezione allevamenti
- d) Sezione impresa agromeccanica – tabelle integrative
- e) Sezione maggiorazioni

All. 10 - Dettaglio riscaldamento